
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio necessario, nozione

L'ipotesi di cui all'[art. 102 c.p.c.](#), secondo cui si ha litisconsorzio necessario se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti ricorre, fra l'altro, quando è dedotto in giudizio uno status necessariamente comune a più persone o un rapporto giuridico sostanziale unico, ma plurisoggettivo, e l'azione è diretta alla costituzione, modificazione, estinzione dello status o del rapporto stesso, o ancora quando l'azione tende all'adempimento di una prestazione inscindibile, relativa ad un rapporto sostanziale giuridicamente comune a più soggetti (litisconsorzio necessario c.d. sostanziale).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.2.2016, n. 2172

...omissis...

Svolgimento del processo

Nel 2009, XXXX in giudizio M.XXX e X., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei loro confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto del 28 dicembre 2007, con cui il primo donava alla seconda tutti i suoi beni mobili ed immobili.

Esposero gli attori che tale negozio era stato concluso dopo solo un mese dall'incidente, causato da condotta imprudente XXX cui aveva perso la vita Me.An. (rispettivamente moglie e madre dei medesimi attori), all'evidente fine di sottrarre il proprio patrimonio ai creditori e

nella consapevolezza di dover riconoscere ad essi attori (poi costituitisi parte civile nel procedimento penale a suo carico) il risarcimento dei danni.

Si costituì XX chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.c., in attesa della definizione dell'ulteriore giudizio promosso dagli attori per l'accertamento delle vantate ragioni creditorie, nonché, nel merito, il rigetto della domanda per l'insussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis. Chiese anche la riunione dei due giudizi, XXXXXX invece, rimase contumace.

Il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, con la sentenza n. 10/2011, accolse la domanda degli attori, ritenendo che gli stessi, legittimati benchè le loro ragioni creditorie fossero sub iudice, avessero comprovato i presupposti della azione pauliana proposta.

La suddetta sentenza è stata impugnata dal solo MXX ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente i presupposti dell'azione revocatoria e che comunque avrebbe dovuto sospendere ex art. 295 c.c. il giudizio sino a quello promosso dagli appellati per il risarcimento dei danni.

La Corte d'Appello di Trento, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti della XX con sentenza n. 352 del 20 novembre 2012, ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il signor M.XXX base di un unico motivo.

3.1. Resistono OXXXX controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

4. Occorre innanzitutto evidenziare che il ricorso è stato notificato nei soli confronti dei XXXX e non nei confronti della signora XX quale, in quanto soggetto terzo acquirente del bene donato dal debitore, è litisconsorte necessario nel giudizio in cui è stata esercitata l'azione revocatoria.

4.1 Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la "violazione ed erronea applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. e dell'art. 796 c.c. in relazione all'art. 383 c.p.c., u.c., e art. 360 c.p.c., n. 3".

Lamenta che con l'atto di citazione introduttivo XXX evocato in giudizio il signor M.A. (donante) e la figlia DXXX) ma non la signora X dopo di sè. Pertanto non è mai stato integrato il contraddittorio.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto occorre premettere che per l'art. 102 c.p.c. si ha litisconsorzio necessario "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti".

Tale ipotesi ricorre, fra l'altro, quando è dedotto in giudizio uno status necessariamente comune a più persone o un rapporto giuridico sostanziale unico, ma plurisoggettivo, e l'azione è diretta alla costituzione, modificazione, estinzione dello status o del rapporto stesso, o ancora quando l'azione tende all'adempimento di una prestazione inscindibile, relativa ad un rapporto sostanziale giuridicamente comune a più soggetti (litisconsorzio necessario c.d. sostanziale).

Nella fattispecie in esame non sussiste litisconsorzio necessario con la W. perchè la moglie è titolare solo di una mera aspettativa e non di un diritto attuale tale da determinare la sua obbligatoria partecipazione al giudizio. Tra l'altro la questione fatta valere dal ricorrente relativa la mancata notifica alla W. richiede un accertamento di fatto e trattandosi di questione nuova fatta valere per la prima volta in Cassazione è inammissibile.

Per quanto riguarda poi la mancata notifica a Me.Do. quale, invece, litisconsorte necessario nel giudizio è principio generale che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso (nella specie, la proposizione di domanda nuova), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio (Cass. S.U. n. 6826/2010).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.